

**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA****IL TRIBUNALE**

L'anno 2020 giorno 05 del mese di Marzo in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. XX		Presidente
" XX		Giudice relatore
" XX		Esperto
" XX		Esperto

con la partecipazione dei Dott. XX Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di XX e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Affidamento al Servizio Sociale
- Semilibertà
- Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.

presentata da **XX**, nato a (XX) il XX, detenuto presso la **Casa Circondariale di XX** con fine pena al 23/04/2023;

OSSERVA

XX sta scontando la pena detentiva complessiva di anni 6 mesi 9 e giorni 20 di reclusione in relazione ad un provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di XX in data 12/09/2018. Nel cumulo sono assorbite 3 condanne per furto (consumato e tentato, in concorso) per fatti commessi tra il 2009 e il 2010 e una condanna per istigazione alla corruzione (per anni 4 e mesi 5 di reclusione) commessa nel 2016; in relazione a tale fattispecie, il soggetto è stato condannato per aver offerto a due Carabinieri, che lo stavano per sanzionare per guida senza patente, una somma di denaro pari ad € 500,00 per ciascuno (nell'occasione, per dimostrare la serietà dell'offerta estrasse di tasca 10 banconote da 50 euro e le mise sul tavolo dell'ufficio ove era stato condotto per la sanzione).

La pena decorre dal 13/02/2017, data dalla quale il soggetto era stato posto agli arresti domiciliari. In data 06/09/2018 questo Tribunale, chiamato a valutare la posizione dello XX che si trovava agli arresti domiciliari esecutivi in relazione alla condanna per istigazione alla corruzione, decide di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, avendo rilevato che il condannato aveva precedenti penali risalenti e non allarmanti, disponeva di valido contesto socio-familiare e domiciliare in XX e soprattutto poteva disporre di un lavoro presso il pubblico esercizio XX di XX, gestito dalla moglie.

Tuttavia, l'affidamento non è mai iniziato: il soggetto non ha potuto firmare il verbale di sottoposizione alle prescrizioni in quanto la Procura di XX ha emesso in data 12/09/2018 il provvedimento di cumulo ora in esecuzione e ha disposto la carcerazione del condannato, non ricorrendo i presupposti per la sospensione dell'ordine di esecuzione (la pena in concreto da espiare risultava superiore ad anni 4).

In via preliminare, si deve affrontare il problema dell'ammissibilità delle istanze indicate in oggetto.

Ad oggi, XX sta (ancora) scontando la pena detentiva inflitta per il reato di istigazione alla corruzione, che come noto è stato inserito nell'elenco dei reati totalmente ostativi (art. 4 bis comma 1 OP) ad opera della c.d. legge spazza corrotti (art. 1 comma 6 Legge n. 3 del 2019). Pertanto, potrebbe porsi il problema dell'inammissibilità di qualsiasi istanza di beneficio penitenziario in assenza di condotte di collaborazione (attiva, impossibile e/o inesigibile, artt. 323 bis c.p., 4 bis comma 1 bis e 58 ter OP), rispetto alle quali

l'interessato nulla ha affermato o richiesto. E ciò sulla base del costante indirizzo ermeneutico (avallato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite) secondo il quale le norme in materia di esecuzione e di ordinamento penitenziario hanno natura "processuale" e sono soggette (in assenza di specifiche normative di diritto intertemporale, come nel caso della legge spazzacorrotti che non contiene un regime transitorio di disciplina volto a stabilire quale normativa deve essere applicata ai casi pregressi) al canone "*tempus regit actum*" in base al quale un istituto giuridico è regolato e disciplinato dalle norme in vigore al momento in cui si pone il problema della sua concreta applicazione (con conseguente applicazione retroattiva delle norme sopravvenute anche a fatti verificati in tempo anteriore alla loro entrata in vigore).

Tuttavia, in seguito alla recente sentenza 32/2020 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato illegittimo l'art. 1 comma 6 della legge n. 3/2019 ove interpretato nel senso che le relative modifiche apportate all'art. 4 bis OP si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, con specifico riferimento alla disciplina delle misure alternative, della liberazione condizionale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione) si impone oggi una ermeneutica costituzionalmente orientata dell'art. 4 bis OP (in ragione della natura dell'arresto n. 32/2020 della Consulta di "sentenza interpretativa di accoglimento") secondo la quale le modifiche peggiorative delle norme di ordinamento penitenziario, laddove aumentino i casi di preclusione a misure alternative alla detenzione, non possono essere applicate ai condannati che abbiano commesso il fatto-reato prima dell'entrata in vigore della legge spazzacorrotti. In altre parole, l'estensione del catalogo dei reati che precludono l'accesso ai suddetti benefici penitenziari può e deve valere solo *pro futuro*, ovvero per tutti coloro che commetteranno un fatto di reato ricompreso nel novero di quelli del primo comma dell'art. 4 bis solamente a partire dal 1 febbraio 2019.

Il reato di istigazione alla corruzione, commesso da XX e rientrante nel novero dei reati totalmente ostativi ad opera della legge spazzacorrotti, è stato commesso nel 2016, in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa peggiorativa. Dunque, a XX non può essere applicato il meccanismo preclusivo in parola e quindi, sotto questo punto di vista, le istanze sono perfettamente ammissibili.

L'istanza di detenzione domiciliare, però, è comunque inammissibile per l'entità concreta del fine pena, superiore agli anni due.

Venendo al merito della questione, si osserva quanto segue.

Sul conto del nominato incombe un solo ulteriore precedente penale per furto, commesso nel 2010. Allo stato, invece, risultano assenti ulteriori procedimenti penali pendenti presso le Procure di XX e XX.

Il lavoro e il domicilio, già positivamente riscontrati in occasione dell'udienza 06/09/2018, risultano ancora attuali. Il soggetto vive con la moglie a XX in via XX; i due coniugi gestiscono insieme un bar sito nel medesimo comune di residenza.

Dalla relazione di sintesi emerge che il soggetto giunse in Italia nel 2009 privo di regolari documenti per il soggiorno, ha conosciuto l'attuale moglie a XX con la quale ha avuto due figli (5 e 10 anni) con loro conviventi. La moglie dispone di regolare permesso di soggiorno, mentre il detenuto è stato in seguito autorizzato dal Tribunale per i Minorenni (ai sensi dell'art. 31 T.U. Immigrazione) a permanere sul territorio italiano. La condotta intramuraria si mantiene regolare ed immune da pregiudizi disciplinari, dal mese di settembre 2019 è stato ammesso al lavoro esterno ex art. 21 al fine di prestare attività di collaborazione nella gestione del bar della moglie (presso il quale ha lavorato anche durante la fase degli arresti domiciliari). Nel corso degli ultimi mesi ha anche fruito di alcuni permessi premio, con regolarità.

Alla luce di quanto emerso, lo scrivente Tribunale di Sorveglianza ritiene di poter concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, del quale ricorrono sia i presupposti di ammissibilità (fine pena inferiore ad anni 4) sia di merito. Il detenuto dispone di valide risorse esterne, idonee a sostenere una progettualità di medio-lungo periodo. Il percorso di reinserimento risulta, peraltro, già in stadio avanzato, considerando che: il detenuto ha fruito di permessi e lavora in art. 21 presso il medesimo bar ove eventualmente svolgerà l'affidamento; ha già eseguito una fase di arresti domiciliari senza violazioni e segnalazioni; è già stato ritenuto meritevole della più ampia misura con ordinanza 06/09/2018, misura dalla quale è regredito allo stato detentivo non per condotte colpevoli (ma per questioni meramente esecutive) e rispetto alla quale oggi non sussistono elementi di segno contrario o diverso rispetto a quelli che avevano indotto lo scrivente Tribunale di Sorveglianza a concederla già nel 2018.

P.Q.M.

Visti gli artt. 47 L. n. 354/75, 96-97 D.P.R. n. 230/2000

Sentito il parere conforme del PG.,

AFFIDA

XX in prova al servizio sociale fino al 23/04/2023, in riferimento alla pena detentiva di cui al provvedimento di cumulo della Procura di XX del 12/09/2018, salva diversa determinazione dell'organo dell'esecuzione competente.

DISPONE

Le seguenti PRESCRIZIONI:

1. L'affidato stabilirà con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di XX un rapporto continuativo attraverso contatti periodici, la cui frequenza sarà indicata dagli operatori dell'Ufficio stesso (si autorizzano gli spostamenti presso detto Ufficio);
2. **l'affidato manterrà domicilio in XX alla via XX e non lo modificherà senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di XX;**
3. l'affidato si tratterà al domicilio sopra indicato dalle ore 21.00 alle ore 07.00;
1. l'affidato non potrà lasciare il territorio della provincia di XX senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;
2. *l'affidato potrà essere autorizzato dal Direttore dell'UEPE o da un suo sostituto a derogare temporaneamente alle prescrizioni orarie e territoriali (nell'ambito nazionale) per contingenze specifiche inerenti motivi di salute, di lavoro; l'U.E.P.E. provvederà a trasmettere al Magistrato di Sorveglianza, con cadenza mensile, copia delle autorizzazioni concesse;*
6. l'affidato dovrà prestare l'attività lavorativa presso l'attività XX di XX e in caso di perdita di detta attività dovrà darsi immediatamente alla ricerca di altra idonea occupazione;
1. l'affidato **non dovrà frequentare pregiudicati, né tossicodipendenti**, né luoghi di loro abituale ritrovo; non farà uso di stupefacenti, né abuserà di alcolici;
2. *l'affidato è sin d'ora autorizzato a muoversi su tutto il territorio della Regione XX per motivi di giustizia riguardanti la sua persona per il tempo strettamente necessario previo avviso alle autorità di ps addette ai controlli e con produzione, in via successiva, all'UEPE e alle autorità di ps suddette della relativa documentazione giustificativa;*

DISPONE l'immediata scarcerazione del condannato se non detenuto per altra causa.

Il presente provvedimento non avrà effetto se l'interessato non sottoscriverà il verbale di accettazione delle prescrizioni, redatto dal Direttore della Casa Circondariale o da un suo sostituto.

DICHIARA

INAMMISSIBILE l'istanza di detenzione domiciliare in epigrafe.

NLP sull'istanza di semilibertà.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, anche per la notifica a mani proprie all'interessato.

BOLOGNA, 05-03-2020

IL MAGISTRATO ESTENSORE	IL PRESIDENTE
XX	XX